

Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari a enti religiosi riconosciuti civilmente, che detengano in custodia archivi e/o documenti relativi alla Guerra di Resistenza, per il completamento della digitalizzazione, catalogazione e per la realizzazione di postazioni informatizzate necessarie alla consultazione, ai sensi dell'articolo 7, commi da 32 a 35 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) – annualità 2022

CAPO I FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 finalità e oggetto

Art. 2 definizioni

Art. 3 dotazione finanziaria

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 beneficiari e requisiti di ammissibilità

CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE NON AMMISSIBILI E LIMITI DEL CONTRIBUTO

Art. 5 progetti

Art. 6 spese ammissibili

Art. 7 spese non ammissibili

Art. 8 limiti del contributo

CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione

Art. 10 presentazione della domanda e termini

Art. 11 inammissibilità delle domande

CAPO V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 12 procedimento valutativo e istruttoria, elaborazione della graduatoria. Termini del procedimento

Art. 13 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

CAPO VI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI; RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO, REVOCA

Art. 14 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

Art. 15 rideterminazione e revoca del contributo

Art. 16 variazioni del progetto

CAPO VII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 17 obblighi del beneficiario

Art. 18 ispezioni e controlli

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 19 disposizioni finali

Art. 20 norma di rinvio

CAPO I FINALITÀ E RISORSE

art. 1 finalità e oggetto

1. In attuazione dell'articolo 7, commi da 32 a 35 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), di seguito denominata Legge, il presente avviso pubblico, di seguito denominato Avviso, al fine di sostenere la spese necessarie per il completamento della digitalizzazione, catalogazione e per la realizzazione di postazioni informatizzate necessarie alla consultazione, disciplina le modalità di concessione di contributi straordinari a enti religiosi riconosciuti civilmente, che detengano in custodia archivi e/o documenti relativi alla Guerra di Resistenza a copertura delle spese necessarie per le finalità di cui sopra, in attuazione di appositi protocolli stipulati fra gli enti stessi e

almeno una Università del Friuli Venezia Giulia e almeno una associazione che si occupa del ricordo della Guerra di Resistenza.

2. Al presente procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) e, ove compatibile, il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito Regolamento.

3. In particolare il presente Avviso definisce i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi all'Avviso stesso, le tipologie, i requisiti dei beneficiari e le esclusioni, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal Regolamento e quanto demandato all'avviso dal Regolamento stesso.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:

a) protocolli: accordi, intese, convenzioni o protocolli stipulati tra l'ente religioso civilmente riconosciuto e almeno una Università del Friuli Venezia Giulia e almeno un'associazione che si occupa del ricordo della Guerra di Resistenza;

b) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dal progetto. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta "Art Bonus FVG" ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati al progetto, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso.

art. 3 dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie disponibili per i contributi straordinari a copertura delle spese da sostenere, per l'attuazione dei progetti di cui al presente Avviso, ammontano complessivamente ad euro 50.000,00=.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

art. 4 beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 32 della Legge, possono beneficiare dei contributi straordinari di cui al presente Avviso gli enti religiosi della regione riconosciuti civilmente.

2. I richiedenti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) disponibilità di un patrimonio archivistico e/o documentale relativo alla Guerra di Resistenza. Detto patrimonio deve essere oggetto di interventi di completamento della digitalizzazione, catalogazione e informatizzazione finalizzata alla consultazione dello stesso mediante la realizzazione di postazioni;

b) aver stipulato, al momento della presentazione della domanda, un protocollo, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera a) dell'Avviso, con almeno una Università del Friuli Venezia Giulia e almeno un'associazione che si occupa del ricordo della Guerra di Resistenza, finalizzato alla realizzazione di un progetto di completamento della digitalizzazione, catalogazione e di realizzazione di postazioni informatizzate necessarie alla consultazione di archivi e/o documenti relativi alla Guerra di Resistenza detenuti in custodia dai soggetti istanti;

c) avere la sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.

CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE NON AMMISSIBILI E LIMITI DEL CONTRIBUTO

art. 5 progetti

1. Sono finanziabili i progetti che prevedano almeno uno dei seguenti interventi:

- a) completamento della digitalizzazione e catalogazione di archivi e/o documenti relativi alla Guerra di Resistenza detenuti in custodia da enti religiosi del Friuli Venezia Giulia riconosciuti civilmente;
- b) realizzazione di postazioni informatizzate necessarie alla consultazione di archivi e/o documenti relativi alla Guerra di Resistenza detenuti in custodia da enti religiosi del Friuli Venezia Giulia riconosciuti civilmente.

2. Non sono ammessi interventi realizzati presso archivi ubicati fuori dal territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

art. 6 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese, con i relativi limiti percentuali, appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento.

2. Si considerano ammissibili le spese strettamente correlate alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese per l'acquisto di attrezzature tecniche, strumenti ed altri beni mobili, spese per servizi continuativi o periodici connessi al corretto funzionamento degli impianti e delle attrezzature, spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative, spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio, altre spese di allestimento, spese per qualsiasi tipo di attività del personale dipendente del soggetto richiedente, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge, IVA laddove costituisca un costo per il beneficiario, altre spese per prestazioni di servizi e forniture direttamente riconducibili alla tipologia di iniziativa finanziabile.

3. Le spese, per essere ammissibili, rispettano i seguenti principi generali:

- a) sono chiaramente relative e riferibili agli interventi finanziati;
- b) sono generate durante il periodo della loro realizzazione, sono chiaramente riferibili a tale periodo;
- c) sono pagate entro il termine di presentazione della rendicontazione;
- d) sono intestate e pagate dal soggetto beneficiario del contributo.

art. 7 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

art. 8 limiti del contributo

1. L'importo del contributo straordinario non può superare il fabbisogno di finanziamento ed è pari al 100 per cento del fabbisogno medesimo indicato nella domanda ovvero alla percentuale inferiore al cento per cento, come calcolata ai sensi dell'articolo 13, comma 4 dell'Avviso.

2. Il contributo straordinario massimo erogabile per ogni progetto è pari a euro 25.000,00=.

CAPO IV MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo e i relativi allegati sono redatti, a pena di inammissibilità, su appositi modelli approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, di

seguito Servizio, scaricabili dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. Costituiscono parte integrante della domanda:

- a) la descrizione del progetto;
- b) il piano economico finanziario preventivo;
- c) le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 dell'Avviso;
- d) il testo del protocollo stipulato con almeno una Università del Friuli Venezia Giulia e con almeno un'associazione che si occupa del ricordo della Guerra di Resistenza per l'attuazione del progetto di completamento della digitalizzazione, catalogazione e per la realizzazione di postazioni informatizzate necessarie alla consultazione di archivi e/o documenti relativi alla Guerra di Resistenza detenuti in custodia da enti religiosi della regione riconosciuti civilmente;
- e) il documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda, in corso di validità e chiaramente leggibile, salvo il caso di sottoscrizione digitale;
- f) l'attestazione di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, e le ulteriori dichiarazioni ed impegni di cui alla modulistica prevista dal comma 1.

art. 10 presentazione della domanda e termini

- 1.** La domanda di contributo, con i relativi allegati, è inviata, a pena d'inammissibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, a partire dal 26 settembre 2022 ed entro e non oltre il 27 ottobre 2021.
- 2.** La domanda è presentata dal legale rappresentante dell'ente religioso della regione riconosciuto civilmente ovvero può essere compilata e sottoscritta anche da soggetto munito di idonea procura da parte del richiedente. In caso di firma autografa, tanto della domanda, quanto della procura, va trasmessa anche copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.
- 3.** L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 1.
- 4.** Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i richiedenti, ovvero beneficiari, avvengono obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC). Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui all'articolo 11 dell'Avviso. La documentazione richiesta deve essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

art. 11 inammissibilità delle domande

- 1.** La domanda è inammissibile nei casi in cui:
 - a) sia presentata oltre il termine di scadenza;
 - b) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1 dell'Avviso;
 - c) sia presentata dai soggetti privi dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2 dell'Avviso;
 - d) sia presentata con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 9 dell'Avviso.

CAPO V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

art. 12 procedimento valutativo e istruttoria, elaborazione della graduatoria. Termini del procedimento

- 1.** I contributi sono concessi previa procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 1, della legge regionale 7/2000.

2. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità dei progetti presentati a valere sulle tipologie di finanziamento di cui all'articolo 5 del presente Avviso, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6 della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti stessi.
3. I progetti risultati ammissibili sono successivamente valutati sulla base dei criteri e le priorità di selezione predeterminati di cui all'articolo 13 dell'Avviso.
4. Conclusa la fase valutativa, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 10, comma 1 dell'Avviso, il Direttore Centrale Cultura e Sport approva con apposito decreto la graduatoria degli interventi proposti, successivamente comunicata ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
5. L'elenco dei soggetti beneficiari viene altresì pubblicato sul sito web istituzionale della Regione con la determinazione dei punteggi numerici ottenuti, così come l'eventuale elenco dei soggetti non ammessi a incentivo con sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
6. Il beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, l'accettazione o la rinuncia del contributo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione.
7. I contributi sono concessi entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e possono essere erogati in un'unica soluzione anticipata, su espressa richiesta del beneficiario.

Art. 13 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. I progetti ammissibili ai sensi dell'articolo 12, comma 2 dell'Avviso sono valutati dal Servizio assegnando i punteggi relativi ai seguenti criteri preferenziali:
 - a) qualità e rilievo storico e scientifico degli archivi e dei documenti relativi alla Guerra di Resistenza oggetto degli interventi proposti;
 - b) rilevanza degli interventi di digitalizzazione, catalogazione e realizzazione delle postazioni informatizzate ai fini del miglioramento del patrimonio culturale materiale e immateriale della Regione;
 - c) numero, consistenza e qualità dei soggetti con cui è stato stipulato il protocollo, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera a);
 - d) apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale, e congruenza delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispetto alle attività e agli obiettivi dell'intervento.
2. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda conoscenze specialistiche particolarmente elevate, il Servizio può acquisire pareri e valutazioni tecniche, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 7/2000, da esperti individuati nell'elenco regionale di esperti in campo culturale idonei alla nomina o alla designazione in enti pubblici e privati quali componenti degli organi di amministrazione, di organismi con funzioni consultive e di indirizzo e come esperti nelle commissioni di valutazione, disciplinato dalla deliberazione di Giunta regionale 1 febbraio 2019, n. 135, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
3. Ciascuno dei criteri di cui al comma 1 sono valutati attribuendo punteggi numerici da un minimo di 0 punti a un massimo di 25 punti.
4. Il punteggio assegnato determina la misura percentuale del contributo concedibile secondo le seguenti proporzioni:
 - a) punti 0-50 = 0% dell'importo richiesto e giudicato ammissibile;
 - b) punti 51-60 = 50% dell'importo richiesto e giudicato ammissibile;
 - c) punti 61-70 = 60% dell'importo richiesto e giudicato ammissibile;
 - d) punti 71-80 = 70% dell'importo richiesto e giudicato ammissibile;
 - e) punti 81-84 = 80% dell'importo richiesto e giudicato ammissibile;
 - f) punti 85-90 = 90% dell'importo richiesto e giudicato ammissibile;

g) punti 91-100 = 100% dell'importo richiesto e giudicato ammissibile.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettere da b) a f), dovranno essere specificate le entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale.

6. Nell'ipotesi in cui due o più progetti ottengano lo stesso punteggio, l'ordine nella graduatoria è determinato dall'applicazione dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal richiedente;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

CAPO VI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI; RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO, REVOCA

Art. 14 - rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. Entro i termini indicati nel decreto di concessione del contributo, i soggetti beneficiari concludono il progetto e presentano al Servizio la rendicontazione delle spese sostenute, redatta secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore del Servizio, disponibili sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario ovvero da soggetto munito di idonea procura da parte del richiedente, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000. In caso di firma autografa, tanto della rendicontazione, tanto della procura, va trasmessa anche copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

3. Sono consentite richieste di proroga dei termini di cui al comma 1, a condizione che le stesse siano motivate e presentate prima della scadenza dei relativi termini. Il Servizio, esaminata l'istanza ed accolta eventualmente la motivazione, concede la proroga fissando i nuovi termini del procedimento.

Art. 15 - rideterminazione e revoca del contributo

1. Qualora in sede di rendicontazione l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa risulti inferiore all'ammontare della spesa ammessa, il contributo viene corrispondentemente rideterminato purché il progetto realizzato risulti sostanzialmente equivalente rispetto all'intervento proposto.

2. Il contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto al medesimo derivante:

a) dalla rinuncia del beneficiario;

b) dal mancato rispetto dei termini del procedimento, eventualmente prorogati;

c) dall'accertamento in sede di rendicontazione che il progetto realizzato è sostanzialmente diverso da quello proposto con la domanda di contributo;

d) dalla mancata realizzazione del progetto, ovvero della sua realizzazione con apporto di variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al 20 per cento rispetto a quello attribuito.

3. Il Servizio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del contributo, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. A seguito della revoca, i contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 12, comma 7 dell'Avviso sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 16 variazioni del progetto

1. Le variazioni del progetto devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.

2. Non sono ammissibili le variazioni sostanziali del progetto che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al 20 per cento rispetto a quello attribuito e comportano la revoca del contributo ai sensi dell'articolo 15, comma 2 dell'Avviso;

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 17 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:

- a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c) dell'Avviso;
- b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 dell'Avviso;
- c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
- d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso e nel decreto di concessione del contributo;
- e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 14 dell'Avviso;
- f) comunicare eventuali variazioni, ai sensi dell'articolo 16 dell'Avviso;
- g) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 18 dell'Avviso;
- h) dimostrare con dichiarazione sostitutiva in sede di rendicontazione l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperta dal contributo concesso, di cui all'articolo 13, comma 5 dell'Avviso;
- i) apporre il logo della Regione e il lettering “#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA” su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
- j) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
- k) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario;
- l) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;
- m) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
- n) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Art. 18 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dall'Avviso, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 19 disposizioni finali

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

Art. 20 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge 241/1990.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE